



# COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 37

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta straordinaria pubblica in prima convocazione*

*DEL 12 Novembre 2015*

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO AREA IN ZONA F3 – VERDE PUBBLICO A ZONA D7 – SPECIALE PER ATTIVITA' PERTINENZIALI ALLA ATTIVITA' PRODUTTIVA DA TRASFERIRE UBICATA IN VIALE STAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 7 SEPTIES DELLA L.R. 11/2004 .-**

L'anno **duemilaquindici**, addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **20.00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. **8555** in data **07.11.2015**, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	<b>GASPARINI Moreno</b>	P	8	<b>POZZATO Rudy</b>	P
2	<b>ERDMANN Stefania</b>	P	9	<b>BARDELLA Elisa</b>	P
3	<b>BERTO Luciana</b>	P	10	<b>TOMMASI Massimo</b>	P
4	<b>GALDIOLO Andrea</b>	P	11	<b>CAMISOTTI Tiziano</b>	P
5	<b>DONI Alberto</b>	P	12	<b>BERGO Francesco</b>	AG
6	<b>CHIARIELLO Luca Bernardino</b>	P	13	<b>PAVARIN Giuseppe</b>	AG
7	<b>RIZZATO Laura</b>	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Emanuela FINESSO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Bardella Elisa – Erdmann Stefania – Tommasi Massimo*.

Relaziona l'Assessore all'Urbanistica Andrea Galdiolo che illustra, con l'ausilio di una cartografia, la richiesta proposta dalla Cartiera del Polesine e dà atto della normativa che consente l'adozione di una variante parziale al P.R.G..

Illustra altresì l'accordo di programma che prevede quale compensazione la realizzazione, da parte della Ditta richiedente, di un parcheggio in Viale della Stazione a servizio delle scuole, opera programmata da tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi ultimi anni.

Ribadisce che nessuna cubatura ulteriore verrà concessa con la variante ma esclusivamente la possibilità di installazione di elementi tecnici che consentiranno ad una importante attività produttiva del territorio di migliorare la qualità del lavoro.

Dichiarata aperta la discussione il Consigliere Camisotti Tiziano ravvisa la necessità di una convenzione che regoli i rapporti tra il Comune e la Ditta.

Il Consigliere Tommasi Massimo a nome del gruppo di minoranza dichiara che, pur fidandosi ciecamente della Cartiera, approvare una variante "in bianco" desta perplessità. Quindi chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione di voto: "Il nostro voto potrebbe essere favorevole a parte che la variante riporti chiaramente che la proposta non amplia in alcun modo il proprio sito e/o il proprio impianto tecnologico, poiché si ricorda che la stessa è industria insalubre di prima classe come da lett.b) 23 del D.M. 5.9.1994. Si chiede inoltre che la delibera venga trasmessa alla Procura della Repubblica al fine di non incorrere su quanto disposto dall'art. 40 secondo comma del codice penale".

Aggiunge che intende così tutelarsi e che, se l'Amministrazione è sicura, proceda pure ma poiché il sito è nel centro abitato la preoccupazione è che non crei problemi alla cittadinanza come , ad esempio, succedrebbe se nel sito venisse realizzato un depuratore.

Segue una animata discussione su quanto previsto dall'accordo di programma alla quale interviene anche l'arch. Cristiano Pellegrin, Responsabile del servizio urbanistica, il quale precisa che si sta adottando una variante e non un progetto, cui seguirà la presentazione di una richiesta di permesso a costruire che sarà vagliata separatamente.

Conclusasi così la discussione l'oggetto è posto in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PRESO ATTO:**

- che la ditta Cartiera del Polesine s.p.a. con sede in viale Stazione n. 1, per mezzo del legale rappresentante Sig. Girolamo Scantamburlo, in qualità di proprietario dell'area sita in Comune di Loreo, viale Stazione, censita a N.C.T.: foglio 29 particelle n. 65, 44, 45, 72 per complessivi mq. 27.698, ha presentato in data 21.5.2015 prot. n. 3952 una richiesta di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 48 c. 7 septies della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 con proposta di accordo pubblico programmatico di pianificazione, chiedendo di imprimere a parte delle aree dei mappali citati, per una superficie complessiva di mq. 14.733,00, originariamente destinati a zona F3 verde pubblico, una destinazione urbanistica industriale con funzioni di pertinenzialità all'impianto produttivo esistente, destinandola sostanzialmente ad attività ed opere pertinenti e complementari, non rilevanti dal punto di vista edilizio, senza assegnare alcun indice di edificabilità;

- che le destinazioni urbanistiche assegnate alle aree di proprietà della Cartiera del Polesine s.p.a. risalgono al P.R.G. approvato con DGRV n° 3408/1988 e reiterate con variante al PRG approvata con DGRV n. 248/2002;

**ATTESO** che l'art. 48 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 il comma 7 septies prevede che *"In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi*



*dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto."*;

**PRESO ATTO** inoltre che:

- l'art. 9 - vincoli derivanti da piani urbanistici, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" stabilisce che il vincolo preordinato all'esproprio diventa efficace all'atto di approvazione del piano urbanistico generale e che se entro i cinque anni successivi non viene emanato il provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera il vincolo stesso decade;
- le prescrizioni urbanistiche assegnate alle aree di proprietà della Cartiera del Polesine s.p.a. hanno apposto ai suddetti mappali un vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione;
- dette aree, identificate al foglio 29 particelle n. 65parte, 44, 45, 72 per una superficie complessiva di mq. 14.733,00 circa, possono essere considerate "zona bianca", ovvero non normata dal punto di vista urbanistico a seguito della decadenza del vincolo preordinato all'espropriazione;
- il vincolo espropriativo comporta una lesione al diritto di proprietà in conseguenza del quale l'art. 39 del DPR 327/2001 riconosce al proprietario la possibilità della corresponsione di una indennità commisurata "*all'entità del danno effettivamente patito*";
- che fino ad oggi non è mai stato emanato alcun provvedimento che dichiarasse la pubblica utilità dell'opera;

**RICHIAMATO:**

- che l'art. 50 – zona "F3" – *Verde pubblico, esistente e di progetto* delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. stabilisce che "*La zona di cui al titolo è destinata alla creazione di aree verdi piantumate e opportunamente attrezzate per il gioco dei bambini. All'interno di questa zona possono essere insediate anche attrezzature ricreative, culturali e per il ristoro. (panchine, fontane, chioschi, servizi igienici etc. purchè siano inseriti in modo armonico e rispettosi dell'ambiente circostante). L'insieme delle attrezzature sopra elencate, in ogni singola area adibita a verde pubblico, non può superare l'indice di densità fondiaria di 0,1 mc./mq. con una volumetria sfruttabile massima di mc. 100*";
- che l'art. 51 – zona "F4" – *Parcheggi, esistenti e di progetto* delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. stabilisce che "*La zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento o alla creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei veicoli e delle persone. Gli ambiti di pertinenza dei parcheggi, individuati nelle tavole di P.R.G., hanno carattere indicativo e in fase di esecuzione possono essere oggetto di limitate modifiche per l'eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con lo stato di fatto. Le opere previste dal presente articolo si attuano con intervento diretto. Prima di dare inizio ai lavori dovrà essere effettuato il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare i tracciati, i punti fissi e le linee di livello.*"
- che la destinazione a verde e parcheggi, individuata dallo strumento urbanistico, concreta vincolo preordinato all'esproprio in quanto mira ad individuare un bene singolarmente determinato in virtù della creazione di un'area non edificata all'interno di una zona a spiccata vocazione edificatoria e già edificata;



- che decorso il quinquennio, dalla data di approvazione dell'ultima variante che ha reiterato i vincoli, senza l'approvazione dei prescritti strumenti attuativi, l'Amministrazione Comunale, ha l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree soggette a vincolo decaduto;
- che il vincolo espropriativo potrebbe essere motivatamente reiterato, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/01, riconoscendo al proprietario un indennizzo commisurato all'entità del danno effettivamente patito;
- che la priorità di intervento e di utilizzazione dell'area a verde e a parcheggio può avere luogo solo per iniziativa comunale,

#### **CONSIDERATO:**

- che in questi mesi si sono succeduti dei confronti tra l'Amministrazione comunale e la ditta Cartiere del Polesine s.p.a., mirati all'analisi e valutazione di un'ipotesi di accordo programmatico di copianificazione riguardante la trasformazione dell'area di cui sopra a seguito della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio;
- che con delibera n° 81 del 09.10.2015 la Giunta Comunale ha approvato l'accordo programmatico di preliminare di pianificazione tra il Comune di Loreo ed il sig. Scantamburlo Girolamo rappresentante legale della società Cartiere del Polesine s.p.a., proprietaria dell'area oggetto di variante;

#### **RITENUTO:**

- che l'approvazione di una variante urbanistica deve essere redatta qualora sussistano delle comprovate finalità di interesse pubblico;
- che, nei casi di specie, le finalità di interesse pubblico collettivo devono essere dimostrate da un impegno formale del proponente ad attuare tutte le iniziative utili a raggiungere degli obiettivi condivisi e concordati con la pubblica amministrazione;
- che gli obiettivi devono acquisire un rilevante interesse pubblico;
- che la ditta Cartiere del Polesine s.p.a., a fronte della variante richiesta, si è resa disponibile a realizzare e cedere all'Amministrazione comunale un nuovo parcheggio pubblico completo e finito, da realizzarsi nell'area in oggetto già individuato nel PRG vigente che risulta per una superficie pari a mq. 1.123,00 in proprietà del Proponente, e per una superficie pari a mq. 287 in proprietà comunale;
- che l'Amministrazione comunale, si è posta come obiettivo quello di eseguire interventi di riqualificazione e sviluppo del tessuto urbano esistente, proponendo interventi mirati e migliorativi del contesto urbano esistente, tra il quale rientra il parcheggio in questione, già previsto nel PRG vigente, a servizio degli utenti scuole dell'obbligo e della stazione ferroviaria,
- che l'intervento richiesto non risulta invasivo in quanto non permette un ampliamento in termini volumetrici dell'attività nella limitrofa area, ma ne consente un utilizzo produttivo permettendo la realizzazione di opere pertinenziali non rilevanti dal punto di vista urbanistico, quali piazzali per deposito materiali, impianti tecnologici di limitata superficie ed altezza, il tutto adeguatamente mascherato lungo l'intero perimetro da alberature e piantumazioni arboree per una larghezza pari ad almeno 5 metri;
- che l'iniziativa di cui trattasi si configura sicuramente di rilevante interesse pubblico in quanto consente:
  - a- un intervento di trasformazione urbana all'interno di un tessuto edilizio esistente, che dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente e migliorativo con la localizzazione dello stabilimento,

b- di ottenere l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un parcheggio pubblico all'interno di un'area urbana già consolidata che consente di attenuare la carenza di parcheggi in prossimità delle scuole dell'obbligo e della stazione ferroviaria che rappresenta una esigenza alla quale far fronte,

**ATTESO** che la ditta Cartiere del Polesine s.p.a. ha depositato in data 11.09.2015 acquisito al n.p.g. 6935, il progetto definitivo per la costruzione di un parcheggio ad uso pubblico in viale Stazione;

**PRESO ATTO** della ulteriore documentazione depositata dalla soc. Cartiere del Polesine s.p.a. il 26.09.2015 prot. 7372 e il 20.10.2015 prot. 8040, riguardante rispettivamente la Valutazione di Compatibilità Idraulica e la Verifica di Assoggettabilità a Vas ed esclusione della V.Inc.A.;

**VISTO** che l'accordo programmatico preliminare di pianificazione consente di intervenire nel contesto urbano, consentendo di acquisire al patrimonio comunale un parcheggio pubblico incrementando, in questo modo, l'offerta di spazi a parcheggio in una zona del centro del paese nella quale risultano carenti;

**VISTA** altresì la valutazione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. D ter del DPR 380/01 presente del'accordo programmatico preliminare di pianificazione;

**VISTO** il rispetto degli standard urbanistici del P.R.G. comunale vigente;

**VISTO** che l'area oggetto di variante è identificata in catasto al foglio 29 particelle n. 65parte, 44, 45, 72 per una superficie complessiva di mq. 14.733,00 circa;

**RILEVATO** inoltre che l'art. 11 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. consente la conclusione di accordi tra la Pubblica Amministrazione e soggetti privati al fine di determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti amministrativi;

**PRESO ATTO** del parere legale trasmesso dalla ditta Cartiere del Polesine in data 17.09.2015, acquisito al n.p.g. n° 7137, con il quale viene affermata ed rafforzata l'applicabilità della variante ai sensi dell'art. 48 c. 7 septies della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 in forza della presenza di un vincolo espropriativo, definizione di creazione giurisprudenziale introdotta per valutare la determinazione dell'indennità di espropriazione;

**PRESO ATTO** altresì della sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo in data 7 Luglio 2015 che, nel caso di un terreno la cui autorizzazione all'esproprio era scaduta, e quindi il terreno era assoggettato al regime cosiddetto delle "zone bianche" e il Comune non provvide a porre fine all'incertezza e decidere sulla destinazione urbanistica da attribuire, condanna lo Stato Italiano a risarcire i ricorrenti al pagamento dei danni materiali e morali derivanti dalla limitazione al diritto di proprietà e alla diminuzione della disponibilità del bene;

**RICHIAMATO** che il Comune di Loreo è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

1. **Piano Regolatore Generale** adottato con D.C.C. n. 8 del 22.05.87, approvato con D.G.R.V. n. 3408 del 07.06.88, successivamente modificato ed integrato con:



- **variante n. 1/89** adottata con D.C.C. n. 37 del 29.06.89, approvata con D.G.R.V. n. 3305 del 05.06.90;
- **variante art. 126 L.R. 61/85** adottata con D.C.C. n. 18 del 27.03.91, approvata con D.G.R.V. n. 5339 del 26.09.91;
- **variante n. 1/97** adottata con D.C.C. n. 1 del 09.02.98, approvata con D.G.V. n. 2056 del 22.06.99;
- **variante n. 1/99** “Progetto norma n. 1 Corte Retinella” adottata con D.C.C. n. 18 del 26.04.99, approvata con D.G.R.V. n. 520 del 22.02.00;
- **variante n. 2/99** relativa all’adeguamento del P.R.G. alle previsioni dell’art. 2 della L.R. 12/99 “Recupero sottotetti esistenti ai fini abitativi”, adottata con D.C.C. n. 54 del 30.11.99, approvata con D.C.C. n. 11 del 18.02.00;
- **variante n. 1/2000** ai sensi dell’art. 1 L.R. 21/98, adottata con D.C.C. n. 8 del 18.02.2000, approvata con D.C.C. n. 17 del 22.05.2000;
- **variante n. 2/2000**, adottata con D.C.C. n. 27 del 23.06.00, approvata con D.G.R.V. n. 248 del 08.02.2002 con modifiche d’ufficio da parte della Regione ai sensi dell’art. 46 L.R. 61/85;
- **introduzione modifiche d’ufficio** approvate con D.G.R.V. n° 1841 del 05.07.2002;
- **variante n. 1/2002** concernente modifiche alle N.T.A. e al Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 50 comma 3 L.R. 61/85, adottata con D.C.C. 33 del 06.09.2002, ed approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n° 3367 del 08.11.2005;
- **variante n. 2/2002** concernente modifiche alle N.T.A. e al Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 50 comma 4 lett. L) L.R. 61/85, adottata con D.C.C. 34 del 06.09.2002, approvata con D.C.C. n. 12 del 06.03.2003;
- **variante n. 1/2003** concernente modifiche alla previsione viaria che non interferiscono con la viabilità di livello superiore ai sensi dell’art. 50 comma 4 lett. G) L.R. 61/85, adottata con D.C.C. 51 del 05.09.2003, approvata con D.C.C. n. 66 del 27.11.2003;
- **variante n. 1/2003 bis** concernente l’inserimento schedatura fabbricati ed adempimenti previsti dal piano d’area ai sensi dell’art. 50 comma 3 L.R. 61/85, adottata con D.C.C. 10 del 30.03.2004, ed approvata con D.G.R.V. n° 2228 del 17.07.2007 con modifiche d’ufficio da parte della Regione ai sensi dell’art. 45 della L.R. n° 61/1985;
- **variante n. 2/2003** concernente modifiche al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 50 comma 4 lett. f) – g) - b) – i) L.R. 61/85, adottata con D.C.C. 11 del 30.03.2004, approvata con D.C.C. n. 55 del 29.11.2004;
- **variante n. 1/2004** per ampliamento schedatura fabbricati ai sensi dell’art. 50 comma 3 L.R. 61/85, adottata con D.C.C. n° 21 del 27.04.2004, ed approvata con D.G.R.V. n° 177 del 29.01.2008;
- **variante n. 1/2004bis** di variante parziale al P.R.G. per recepimento norme del centro storico ai sensi dell’art. 50 comma 3° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 8 del 28.02.2005, ed approvata con D.G.R.V. n° 176 del 29.01.2008 con modifiche d’ufficio da parte della Regione ai sensi dell’art. 45 della L.R. n° 61/1985;
- **variante n. 1/2005** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 9 del 28.02.2005, ed approvata con D.C.C. n° 20 del 27.06.2005;
- **variante n. 1/2006** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 36 del 29.06.2006, ed approvata con D.C.C. n° 48 del 27.11.2006;
- **variante n. 1/2007** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 32 del 27.06.2007 ed approvata con D.C.C. n° 40 del 27.09.2007;
- **variante n. 1/2008** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 11 del 13.05.2008 ed approvata con D.C.C. n° 18 del 04.07.2008;
- **variante n. 2/2008** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 35 del 28.11.2008 ed approvata con D.C.C. n° 10 del 30.03.2009;
- **variante n. 1/2010** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 11 del 30.04.2010 ed approvata con D.C.C. n° 32 del 30.09.2010;
- **variante n. 3/2010** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 41 del 28.12.2010 ed approvata con D.C.C. n. 27 del 29.06.2011 ;



- **variante n. 4/2010** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 42 del 28.12.2010 ed approvata con D.C.C. n. 26 del 29.06.2011 ;
  - **variante n. 1/2011** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 07 del 06.04.2011 ed approvata con D.C.C. n. 36 del 30.09.2011;
  - **variante n. 1/2012** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 33 del 29.11.2012 ed approvata con D.C.C. n. 9 del 21.03.2013;
  - **variante n. 2/2012** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 34 del 29.11.2012 ed approvata con D.C.C. n. 10 del 21.03.2013;
  - **variante n. 1/2014** di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. n° 61/1985, adottata con D.C.C. n° 52 del 28.11.2014;
2. **Piano Particolareggiato del Centro Storico** – variante al P.R.G. vigente - adottato con D.C.C. n. 15 del 20.03.90, approvato con D.G.R.V. n. 5169 del 13.09.91, successivamente modificato con:
    - variante 1993, al Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvata;
    - variante art. 8 punti 4 e 5 N.T.A., approvata con D.C.C. n. 5 del 07.02.95;
    - variante art. 5 punto 4 N.T.A., approvata con D.C.C. n. 6 del 07.06.95;
  3. **Piano di Settore del Colore e dell'Arredo Urbano** – variante al P.R.G. vigente - adottato con D.C.C. n. 27 del 21.06.93, approvato con D.G.R.V. n. 2763 del 21.06.1994;
  4. **Piano di Classificazione Acustica** adottato con D.C.C. n. 8 del 26.02.2002, approvato con D.C.C. n. 37 del 06.09.2002.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

**VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, e richiamata in particolare la normativa vigente in materia all'art. 48 comma 7 septies;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 la presente proposta di deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Loreo nella sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio”;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all'articolo 49, comma 1° così come segue:

- favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
- non necessario in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

**CON** voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Tommasi e Camisotti) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti

## D E L I B E R A

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, coma adotta, la variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 48 comma 7 septies della L.R. n° 11/2004 per modifica della destinazione d'uso da zona “F3” – *Verde pubblico, esistente e di progetto* a zona “D7 speciale” – *Zona per attività pertinenziali alla attività*

*produttiva da trasferire*, dei mappali di cui al foglio 29 mappali n. 65 parte, 44, 45, 72 per una superficie complessiva di mq. 14.733,00 circa, composto dai seguenti elaborati:

- accordo programmatico preliminare di pianificazione;
- tav. 03 scala 1:2.000 stato vigente;
- tav. 03 scala 1:2.000 stato di variante;
- tav. 03 scala 1:5.000 stato vigente;
- tav. 03 scala 1:5.000 stato di variante;
- norme tecniche di attuazione: art. 40b;
- relazione tecnico descrittiva;

3. di adottare l'accordo programmatico preliminare di pianificazione, con il quale si stabiliscono le finalità e gli obblighi delle parti interessate, ed i relativi allegati, che attesta l'interesse pubblico vincolato alla realizzazione di opere pubbliche, che comprende anche la determinazione in via provvisoria ai sensi del 5° comma dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 della valutazione del contributo straordinario;
4. di dare atto che la variante adottata sarà depositata a disposizione del pubblico per 10 giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia, dandone notizia mediante pubblicazione degli avvisi all'Albo Pretorio Comunale e Provinciale, nonché mediante l'affissione di manifesti, a' termini di legge, con indicazione che nei venti giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni sulla variante adottata;
5. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 61/85, dalla data odierna scattano le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore delle nuove previsioni di piano con modalità e nei limiti di cui all'art. 71 della stessa L.R. 61/85.
6. di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile.




Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO

  
\_\_\_\_\_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

IL MESSO COMUNALE

data \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

IL SEGRETARIO

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_